

TRIBUNALE DI BARI

QUARTA SEZIONE CIVILE

N. 5/2025 proc. conc.

Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. Dott. Giuseppe Rana | - Presidente |
| 2. Dott.ssa Raffaella Simone | - Giudice |
| 3. Dott. Michele De Palma | - Giudice relatore |

udita la relazione del Giudice delegato, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Rilevato che con il ricorso introduttivo ex art. 25 sexies CCII la ha chiesto di:
“dichiarare l’apertura della procedura di concordato semplificato ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 sexies comma 1) del CCII richiesta dalla deducente ed omologare tale concordato, concedere alla ricorrente società il termine massimo di legge di 60 giorni, ovvero il diverso termine che riterrà di assegnare, per la presentazione della Proposta, del Piano di liquidazione su cui verrà basato il concordato semplificato definitiva, nonché gli ulteriori documenti di cui all’art. 39 CCII e/o gli ulteriori che riterrà di richiedere;”;

rilevato che con domanda, ex art. 12 CCII, depositata presso la CCIAA competente la
avanzava richiesta di accesso alla composizione negoziata della crisi la quale si è conclusa senza l’accordo dei creditori;

rilevato che nella relazione conclusiva, trasmessa in data 24.02.2025, l’esperto ha dedotto che
“le soluzioni individuate ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 2, lettere a) e b) non sono state praticabili nella presente procedura e che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede”;

preso atto che pende domanda di liquidazione giudiziale innanzi a questo Tribunale r.g.
202/2024 r.p.u.;

considerato che l’art. 25 sexies co. 1 CCII prevede che *“l’imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all’articolo 17, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati*

nell'articolo 39. Nel rispetto del termine di cui al primo periodo, l'imprenditore può proporre la domanda di cui all'articolo 40 anche con riserva di deposito della proposta e del piano”;

considerato che la società ricorrente ha prospettato, come visto, la possibilità di accesso allo strumento del concordato minore di cui all'art. 25-sexies CCII, sicché, in virtù del chiaro tenore letterale della norma appena riportata la domanda con riserva deve essere presentata nel rispetto del predetto termine di sessanta giorni, termine entro il quale devono essere presentati proposta e piano con relativa documentazione (la norma impone un limite temporale dopo la composizione negoziata non superiore a 60 giorni per presentare la domanda c.d. piena di concordato semplificato anche all'esito di una domanda con riserva proposta prima del sessantesimo giorno e quest'ultima prevista al fine di consentire al debitore di ottenere protezione ex art. 54 co. 1 e 2 CCII), con la conseguenza che, come si legge in ricorso, essendo stata trasmessa la relazione finale dell'esperto il 24.2.2025 il termine di sessanta giorni scade in data 28.4.2025, non computando il *dies a quo* e slittando la scadenza al giorno dopo quello festivo del 25.4.2025 e prefestivo del 26.4.2025;

ritenuto pertanto che il termine richiesto possa essere concesso fino al 28.4.2025;

ritenuto necessario nominare preliminarmente l'ausiliario;

P.Q.M.

- concede termine fino al 28.4.2025 per il deposito della proposta e del piano con la relativa documentazione;
- nomina ausiliario il Dott. Beniamino Di Cagno;
- dispone la trattazione unitaria della domanda di apertura della liquidazione giudiziale (202/2024 r.p.u.) con la domanda introduttiva del presente procedimento n. 5/2025 proc. conc.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Quarta Sezione Civile del Tribunale, il giorno 7.4.2025.

Il Giudice est.

Dott. Michele De Palma

Il Presidente

Dott. Giuseppe Rana